

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 18-2428

Approvazione Regolamento Organismo regionale di mediazione (RE.MEDI.O).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Con D.G.R. n. 6-1725 del 21/3/2011 la Giunta regionale ha fornito indirizzi ai fini della costituzione dell'Organismo in oggetto, in attuazione del D.Lgs. n. 28/2010;

Trattasi pertanto di approvarne il Regolamento, nel frattempo predisposto in bozza dagli uffici competenti, onde consentire la richiesta di accredito presso il Ministero della Giustizia;

Tale approvazione consentirà in particolare di avviare le procedure per procurarsi tutti gli elementi comunque necessari ai fini di cui sopra, rispetto ad un testo formulato condiviso dalla Giunta regionale;

Con successiva deliberazione si provvederà quindi, previa informativa alla competente Commissione consiliare, all'istituzione dell'Organismo comprensivo di tutti gli elementi necessari, quali la nomina dei componenti il Consiglio di Garanzia o l'individuazione della II sede, nonché all'eventuale modifica del Regolamento alla luce dei correttivi eventualmente nel frattempo entrati in vigore;

Ciò premesso, la Giunta regionale, ritenuto opportuno avviare con urgenza la procedura in sede di prima applicazione, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il Regolamento dell'Organismo regionale di mediazione da istituire ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di autorizzare le Direzioni competenti, ai fini dell'accredito dell'Organismo, all'estensione della polizza patrimoniale dell'Ente e all'individuazione della II Sede, nonché a quant'altro necessario per consentire l'avvio entro l'anno in corso dell'attività di mediazione, compresa la richiesta dell'indicazione dei mediatori iniziali in primis agli Ordini professionali di Torino;
- di disporre, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato Regolamento, la richiesta di designazione dei componenti del Consiglio di Garanzia, in sede di prima applicazione, all'Università degli Studi di Torino, alla Camera di Commercio di Torino, in forza della pregressa esperienza, e al Presidente della Corte di Appello di Torino;
- di riservare a successivo provvedimento, conseguentemente all'accredito, l'integrazione della declaratoria della Direzione "Affari Istituzionali ed Avvocatura" con l'attività dell'Organismo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

RE.MEDI.O.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE REGIONALE

REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO

SOMMARIO

Re.Medi.O.	1
Organismo di Mediazione Regionale.....	1
REGIONE PIEMONTE	1
REGOLAMENTO	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
1. Denominazione, scopi e principi.....	5
2. Ambito di applicazione.	6
3. Gli Organi.	6
4. Il Consiglio di Garanzia.....	7
5. Composizione e nomina del Consiglio di Garanzia.....	7
6. Il Responsabile dell'Organismo.	8
7. Nomina del Responsabile dell'Organismo.	8
8. Norme di comportamento del Responsabile e motivi di incompatibilità.....	9
9. Il Segretario Generale. Compiti.....	9
10. Nomina del Segretario Generale.....	10
11. Il registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.....	10
12. Compensi dei mediatori.....	11
REGOLAMENTO DI PROCEDURA.....	12
13. La sede per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.....	12
14. Attivazione della procedura.....	12
15. Istanza congiunta delle parti.....	13
16. Formazione del fascicolo.....	14
17. Partecipazione delle parti alla mediazione.....	14

18. Svolgimento dell'incontro, forma della trattazione e durata complessiva del procedimento.....	15
19. Assistenza tecnico-legale alle parti.	15
20. Esito dell'incontro.	15
21. Verbale di mediazione.	16
22. Omologa del verbale di accordo.	17
23. Dovere di riservatezza.....	17
24. Tutela della privacy.	18
25. Scheda di valutazione.....	18
26. La nomina del mediatore.....	18
27. Accettazione dell'incarico.	19
28. Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.....	20
29. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.	20
30. Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.	20
31. Il consulente tecnico del mediatore.....	21
32. Principi generali.....	21
33. Spese di avvio.....	22
34. Spese di procedura per la mediazione obbligatoria.....	23
35. Spese di procedura per la mediazione facoltativa.	24
36. Agevolazioni.....	25
37. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.	26
ALLEGATI.....	28
ALLEGATO 1.....	29
CODICE ETICO	29
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI.....	29
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ.....	30
3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA..	31

4. RISERVATEZZA	32
ALLEGATO 2. TABELLE PER LE SPESE DI MEDIAZIONE.....	33
TABELLA A - SPESE PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE	33
TABELLA B - SPESE PER MEDIAZIONI FACOLTATIVE.....	34
TABELLA C - SPESE PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE AGEVOLATE.....	35
ALLEGATO 3	36
Scheda di valutazione del servizio di mediazione	36
ALLEGATO 4.....	38
Domanda di mediazione in materia civile e commerciale all'Organismo di mediazione della Regione Piemonte	38
ALLEGATO 5	42
Accettazione della procedura di mediazione presentata all'Organismo di mediazione della Regione Piemonte	42
ALLEGATO 6	46
Domanda CONGIUNTA di mediazione in materia civile e commerciale all'Organismo di mediazione della Regione Piemonte	46

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione, scopi e principi

1.1. Il presente Regolamento, approvato dalla Giunta regionale con la delibera nr. 18-2428 del 27/07/2011, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione della Regione Piemonte, che assume la denominazione di "Re.Medi.O." (di seguito "Organismo"), istituito da e presso il Settore Avvocatura della Regione Piemonte, con sede in Torino, P.za Castello n. 153, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della controversia stessa, purché la stessa abbia ad oggetto diritti disponibili.

1.2. Scopo dell'Organismo è quello di contribuire alla diffusione della cultura in materia di mediazione, in tutte le sue forme, sul territorio regionale e nazionale, affiancando i cittadini e gli enti locali piemontesi nel percorso di attuazione e partecipazione alle procedure di mediazione previste dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Preso atto del ruolo decisivo che i metodi di risoluzione alternativi delle controversie sono chiamati a giocare nel sistema giuridico italiano e comunitario, in termini di miglioramento delle opportunità di accesso alla giustizia per i singoli cittadini, di diminuzione del contenzioso e di conseguente miglioramento dell'andamento della giustizia, della certezza del diritto e degli scambi internazionali, la Regione Piemonte ritiene opportuno intervenire, in qualità di Ente pubblico territoriale esponente degli interessi dei propri cittadini, favorendo lo sviluppo delle procedure di mediazione sul proprio territorio.

1.3. Il Regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28 del 2010 e art. 7 D.M. 180 del 2010; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. 180 del 2010.

1.4. Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di neutralità, informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2. Ambito di applicazione.

2.1. L'Organismo offre un servizio di mediazione volto ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente Regolamento.

2.2. Possono formare oggetto di mediazione tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, purché aventi ad oggetto diritti disponibili, sia che le stesse intercorrano tra privati, sia che intercorrano tra privati ed imprese, associazioni o enti, pubblici o privati.

2.1. Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo.

2.3. Sono escluse dall'ambito di competenza e di intervento dell'Organismo le istanze di mediazione che coinvolgano direttamente la Regione Piemonte. E' data facoltà al Consiglio di Garanzia di elaborare ed applicare procedimenti ad hoc per la realizzazione di mediazioni che coinvolgano la Regione indirettamente, anche sulla base di una valutazione di opportunità ad esso demandata.

3. Gli Organi.

3.1. L'Organismo di mediazione è composto dai seguenti organi:

- a. il Consiglio di Garanzia;
- b. il Responsabile dell'Organismo;
- c. il Segretario Generale;
- d. i Mediatori.

4. Il Consiglio di Garanzia.

4.1. Il Consiglio di Garanzia (di seguito "Consiglio") ha il compito di garantire l'assoluta imparzialità, trasparenza e professionalità del funzionamento dell'Organismo, in ogni sua attività. A tal fine il Consiglio stabilisce i requisiti di selezione dei mediatori, le procedure pubbliche di selezione, e ne delibera l'ammissione agli elenchi, nomina il Responsabile dell'Organismo ed il Segretario Generale, vigila sulla nomina dei mediatori per le singole procedure, come previsto dal presente Regolamento.

4.2. Il Consiglio è inoltre incaricato di monitorare l'andamento delle mediazioni realizzate dai mediatori dell'Organismo, avviando, ove possibile, progetti di ricerca e, più in generale, tutte le iniziative ritenute rilevanti ed utili ai fini di una più ampia ed efficace diffusione della mediazione sul territorio regionale. Anche a tale scopo, il Consiglio può avviare tavoli di lavoro *ad hoc* e/o stipulare convenzioni con gli Ordini professionali e con i diversi soggetti rappresentativi di interessi collettivi esistenti sul territorio regionale.

5. Composizione e nomina del Consiglio di Garanzia.

5.1. Il Consiglio è composto da tre membri, nominati dalla Giunta Regionale tra professori universitari, magistrati amministrativi, professionisti esperti di mediazione, su indicazione delle principali istituzioni di appartenenza. La Presidenza del Consiglio spetta al componente magistrato amministrativo, nominato su indicazione del Presidente della Corte d'Appello di Torino.

5.2. Il Consiglio dura in carica per tre anni e può essere confermato per una sola volta. In ogni caso, mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5.3. I membri del Consiglio possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta alla Giunta Regionale procedere ad integrare il Consiglio con ulteriore nomina.

5.4. Il primo Consiglio è nominato dalla Giunta Regionale nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo di mediazione.

5.6. Ai membri del Consiglio viene riconosciuto un gettone di presenza ed il rimborso spese previsti dalla L. r. n. 33 del 1976 e successive modifiche. In base all'andamento dell'attività dell'Organismo, è altresì determinata un'indennità, nella misura e con i criteri che saranno adottati ed aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, in apposito atto deliberativo, su proposta dello stesso Consiglio di Garanzia.

6. Il Responsabile dell'Organismo.

6.1. Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del d. lgs. n. 28 del 2010 nonché dall'art. 7, co. VI; art. 8, co. II e III; art. 12 del D.M. n. 180 del 2010. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dall'art. 7, co. V, lett. b) del D.M.n. 180 del 2010.

6.2. Il Responsabile dell'Organismo svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio.

6.3. Il Responsabile rappresenta l'Organismo di mediazione; partecipa agli incontri del Consiglio; pone in essere le azioni necessarie a favorire l'incremento del ricorso alla mediazione sul territorio della Regione Piemonte, secondo le espresse indicazioni Consiglio; svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

7. Nomina del Responsabile dell'Organismo.

7.1. Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio tra professionisti in possesso del titolo di mediatore e di un curriculum scientifico-professionale idoneo a dimostrare un'adeguata formazione in materia di mediazione e metodi ADR, oltre ad una buona conoscenza delle norme che regolano il funzionamento

degli Enti pubblici territoriali. Il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio.

7.2. L'incarico di Responsabile dell'Organismo è a titolo oneroso ed i compensi del medesimo sono stabiliti dal Consiglio con apposito atto deliberativo.

7.3. Il primo Responsabile dell'Organismo è nominato dalla Giunta Regionale, su espressa indicazione del costituendo Consiglio di Garanzia, nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo.

7.4. L'incarico può essere revocato esclusivamente dal Consiglio e solo in presenza di giusta causa.

8. Norme di comportamento del Responsabile e motivi di incompatibilità.

8.1. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, è tenuto all'osservanza del Codice etico approvato con il presente Regolamento.

8.2. Egli non può assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo ufficio.

8.3. Può svolgere attività di mediazione avanti al suo ufficio. In tal caso non ha diritto alla percezione della indennità di mediatore.

9. Il Segretario Generale. Compiti.

9.1. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

9.2. Provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori su indicazione del Consiglio.

9.3. Fatti salvi i compiti riservati al Responsabile, il Segretario provvede ad assisterlo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010; raccogliere le domande di mediazione, attraverso gli appositi moduli; verificare la disponibilità

dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; esigere le indennità previste; comunicare al Responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione; porre in essere tutte le attività necessarie al corretto svolgimento delle procedure di mediazione.

9.4. Il Segretario partecipa agli incontri del Consiglio.

9.5. A norma dell'articolo 2961, co. I, cod. civ., è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

10. Nomina del Segretario Generale.

10.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio, tra il personale interno al Settore Affari Istituzionali ed Avvocatura della Regione Piemonte, secondo le indicazioni del Direttore o del Dirigente della struttura, e può essere coadiuvato, ove necessario, da altri addetti eventualmente messi a disposizione dalla Regione, ovvero dagli Enti Pubblici Territoriali, con i quali potranno essere sottoscritti protocolli di intesa per la raccolta di istanze di mediazione sul territorio. Detti impiegati curano l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tengono i fascicoli delle procedure di mediazione effettuate, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale.

11. Il registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.

11.1. Presso l'Organismo è istituito un registro dei mediatori, composto, secondo i principi contenuti nel D.M. n. 180 del 2010, da tre sezioni:

- a. elenco dei mediatori;
- b. elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
- c. elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

11.2. Al fine di incentivare forme di collaborazione tra l'Organo e gli Ordini e Collegi professionali a cui è demandata la gestione dei tentativi di mediazione, è compito del Responsabile informare tali soggetti delle iniziative intraprese dalla

Regione Piemonte in tale materia, facilitando la partecipazione dei singoli professionisti alle selezioni per l'iscrizione nel Registro dei mediatori della Regione.

11.3. Sarà compito del Consiglio incentivare l'iscrizione nella lista dell'Organismo di giovani professionisti in possesso dei requisiti richiesti, anche in collaborazione con i rispettivi Ordini di appartenenza, favorendone la crescita teorica e pratica, attraverso la partecipazione alle procedure di mediazione tenute da professionisti esperti, la previsione di forme di uditorato e di co-mediazione, oltre a qualunque altra misura ritenuta idonea a tale scopo.

11.4. L'iscrizione nel Registro dei mediatori, che dovrà avvenire attraverso un bando pubblico, mediante criteri di selezione espressamente determinati dal Consiglio, è a cura del Responsabile dell'Organismo, il quale verifica in capo a ciascun mediatore la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

11.5. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Responsabile, che può provvedervi tramite il Segretario Generale ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

11.6. All'atto dell'iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall'Organismo.

11.7. I primi mediatori, non inferiori a 5, necessari per la costituzione dell'Organismo saranno scelti con nomina diretta, tra professionisti in possesso del titolo di mediatore e saranno automaticamente iscritti nel registro dei mediatori dell'Organismo.

12. Compensi dei mediatori.

12.1. Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari al 60% delle indennità di mediazione determinate dall'Organismo in apposita Tabella.

12.2. Il restante 40% delle indennità sarà utilizzato per sostenere i costi necessari al corretto funzionamento dell'Organismo di mediazione.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

▪ SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

13. La sede per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.

13.1. La sede del procedimento è fissata presso la sede centrale dell'Organismo, (uffici del Settore Avvocatura, Torino, P.zza Castello n. 153) e presso ciascun ufficio secondario, tra cui quelli eventualmente individuati in accordo con gli enti territoriali o altri soggetti istituzionali.

13.2. Ai fini della eventuale successiva omologazione del verbale di conciliazione, presso ciascun ufficio, anche decentrato, dell'Organismo si intende localizzata la "sede dell'Organismo" indicata dall'art. 12, co. I, D.lgs. 28 del 2010.

13.3. Tra le parti si intende competente il Presidente del Tribunale nel cui circondario vi è la sede dell'Organismo presso la quale è stata depositata la domanda di mediazione.

14. Attivazione della procedura.

14.1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.

14.2. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

14.3. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

14.4. Gli atti introduttivi della procedura (domanda, accettazione ed eventuali allegati) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano:

- a. Il nome dell'Organismo di mediazione;

- b. Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c. L'oggetto della lite;
- d. Le ragioni della pretesa;
- e. Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

14.5. Il deposito della domanda e di eventuali documenti allegati avviene presso la Segreteria, o le sue articolazioni territoriali, direttamente, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, o mediante posta elettronica certificata.

14.6. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore, secondo i criteri indicati nell'art. 26 del presente Regolamento, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda.

14.7. La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro.

14.8. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.

15. Istanza congiunta delle parti.

15.1. Le parti possono presentare domanda congiunta e contestuale di mediazione.

15.2. La domanda di mediazione congiunta può contenere l'indicazione di uno o più mediatori, scelti tra quelli ricompresi nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, ai fini della sua eventuale designazione.

15.3. Nel caso di domanda congiunta di mediazione, alle parti verranno applicati i costi di procedura agevolati, previsti dalla Tabella C. La riduzione è subordinata alla partecipazione di entrambi le parti al primo incontro di mediazione.

16. Formazione del fascicolo.

16.1. La Segreteria, verificata la completezza della domanda e l'avvenuta corresponsione delle somme dovute per l'avvio della mediazione, forma il fascicolo del procedimento in cui inserisce la domanda della parte ed i successivi atti del procedimento ed assegna a ciascuna domanda di mediazione un numero di identificazione progressivo, provvedendo ad iscrivere la procedura nell'apposito registro degli affari di mediazione.

16.2. Il fascicolo si compone di tanti sottofascicoli quante sono le parti (nei quali è inserita la documentazione di parte riservata); di un fascicolo dell'Organismo contenente la documentazione del procedimento e di un fascicolo contenente l'eventuale documentazione di parte della quale è stata autorizzata la comunicabilità alle altre parti.

16.3. Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all'accettazione della stessa, possono, allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.

17. Partecipazione delle parti alla mediazione.

17.1. Alle sedute di mediazione le parti devono partecipare personalmente.

17.2. In casi eccezionali, previo avviso al mediatore almeno tre giorni prima dell'incontro fissato, le parti possono partecipare mediante mandatario munito degli occorrenti poteri ed a conoscenza dei fatti oggetto della controversia.

17.3. Ove la parte nei cui confronti è proposta la domanda di mediazione, regolarmente avvisata, non si presenti al primo incontro senza documentare giustificato motivo, ovvero non ottemperi agli obblighi di cui al presente

Regolamento, il mediatore ne dà atto, con apposito verbale, riportando la mancata partecipazione di tale parte al procedimento di mediazione.

17.4. Il mediatore può comunque disporre la comparizione personale delle parti, ove ne ravvisi la necessità.

18. Svolgimento dell'incontro, forma della trattazione e durata complessiva del procedimento.

18.1. Il procedimento di mediazione si esaurisce normalmente in un unico incontro. La trattazione è, di regola, orale.

18.2. Durante l'incontro il mediatore illustra scopo e regole dell'incontro di mediazione, sente le parti ed i loro eventuali difensori, sia congiuntamente che, ove opportuno, separatamente, alternando anche più sessioni "congiunte" e sessioni "riservate" e, quindi, tenta di conciliarle.

18.3. Nel caso in cui l'oggetto della mediazione non sia esaurito in un unico incontro, il mediatore fissa uno o più incontri successivi nel più breve intervallo di tempo possibile, in modo da assicurare concentrazione ed oralità della procedura.

18.4. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda nelle ipotesi di cui all'art. 6, co. II, d. lgs. n. 28 del 2010.

19. Assistenza tecnico-legale alle parti.

19.1. Le parti sono libere di farsi accompagnare ed assistere alle sedute di mediazione da professionisti di loro fiducia, dandone avviso nell'istanza di mediazione o nel documento di adesione.

20. Esito dell'incontro.

20.1 La Mediazione si considera conclusa:

- a. quando le parti hanno conciliato la controversia;
- b. in caso di impossibilità a raggiungere la conciliazione;
- c. decorsi inutilmente i termini di legge, salvo diverso accordo tra le parti e l'Organismo.

20.2. Quando tutte le parti ne facciano richiesta congiunta, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo.

20.3. Qualora lo ritenga opportuno, con atto motivato, il mediatore può rimettere la formulazione della proposta al Consiglio di Garanzia, secondo i criteri che verranno individuati da tale organo con apposito atto deliberativo.

20.4. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo incontro di mediazione. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende per rifiutata.

20.5. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

20.6. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

21. Verbale di mediazione.

21.1. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

21.2. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla relativa trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

21.3. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

21.4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta, se formulata nei casi e come indicato negli articoli precedenti. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

21.5. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

22. Omologa del verbale di accordo.

22.1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è situata la sede dell'Organismo che ha ricevuto l'istanza e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

22.2. L'accordo raggiunto deve essere formalizzato in separato documento sottoscritto solo dalle parti: ogni e qualsiasi onere consequenziale o comunque connesso all'accordo raggiunto resta a carico delle parti medesime.

22.3. Ai sensi dell'art. 12 d. lgs. n. 28 del 2010, su istanza di parte il verbale di esito positivo della mediazione, unitamente all'accordo, viene trasmesso dall'Organismo al Presidente del Tribunale competente ai fini dell'omologazione.

23. Dovere di riservatezza.

23.1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

23.2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

24. Tutela della privacy.

24.1. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali.

25. Scheda di valutazione.

25.1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio. Il modello della scheda è allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

25.2. Al termine di ogni anno di attività dell'Organismo, il Responsabile presenta una relazione al Consiglio sull'andamento delle procedure di mediazione realizzate.

25.3. Il Consiglio può richiedere, in ogni momento, le schede di valutazione pervenute all'Organismo, al fine di svolgere i propri compiti di monitoraggio e miglioramento del funzionamento dell'Organismo.

▪ IL MEDIATORE E GLI AUSILIARI.

26. La nomina del mediatore.

26.1. Il mediatore è nominato, tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo, secondo i seguenti criteri:

- a. se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, tenuto anche conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, il Responsabile designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella lista dell'Organismo;

b. se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, il Responsabile può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. Il Responsabile (anche sentito il Consiglio, ove lo ritenga opportuno) nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, il Responsabile nomina il mediatore tra i candidati proposti.

26.2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore, tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

26.3. Il Responsabile assicura l'equa turnazione dei mediatori iscritti nelle liste, in modo che, ove il flusso delle richieste di mediazione lo renda possibile, tutti i mediatori iscritti gestiscano un numero minimo di mediazioni per ciascun anno di attività dell'Organismo, definito periodicamente dal Consiglio.

27. Accettazione dell'incarico.

27.1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice etico.

27.2. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

27.3. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile nel più breve tempo possibile.

27.4. Il mediatore non potrà comunque svolgere, in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

28. Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.

28.1. Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

28.2. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice etico dell'Organismo e in tutti i casi di incompatibilità indicati nel presente Regolamento.

28.3. Le parti hanno facoltà, entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo del mediatore, di chiederne la sostituzione, con atto scritto motivato.

29. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

29.1. Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno, per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

29.2. Il Responsabile avrà cura di assegnare tali incarichi secondo un criterio di equa distribuzione numerica tra i mediatori.

30. Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.

30.1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile può nominare uno o più mediatori ausiliari.

30.2. Il mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il mediatore nominato, in modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

30.3. Il Responsabile potrà anche avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali il Consiglio abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

31. Il consulente tecnico del mediatore.

31.1. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possano essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti, presso i Tribunali, previa consultazione delle parti e loro assunzione dell'obbligazione di pagamento dei compensi ad essi dovuti, in conformità alle tariffe professionali o nella diversa misura concordata tra le parti e l'esperto.

31.2. Il Consiglio potrà, con decisione motivata, creare liste ad hoc di ausiliari, per l'Organismo, in collaborazione con gli Ordini professionali ed altri soggetti istituzionali, anche al fine di agevolare il ricorso a tali soggetti, ad opera delle parti.

31.3. I compensi dei consulenti sono calcolati sull'indennità dovuta al mediatore, ridotta della metà e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori.

▪ SPESE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

32. Principi generali.

32.1. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

32.2. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più

soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

32.3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di I.V.A.

32.4 Nell'ipotesi di assunzione di un provvedimento, ai sensi dell'art. 10, D.M. n. 180 del 2010, l'Organismo concorderà con le parti il differimento del procedimento, con salvezza degli atti e delle attività già compiute. Qualora ciò non fosse possibile per la natura del provvedimento o per l'impossibilità di rispettare il termine di durata massima del procedimento di mediazione, le parti potranno ottenere la restituzione delle somme già corrisposte.

32.5. Sia nelle mediazioni obbligatorie che in quelle facoltative, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

33. Spese di avvio.

33.1. Al momento del deposito della domanda di mediazione, sia nel caso di mediazione obbligatoria che di quella facoltativa, la parte istante è tenuta a depositare l'importo fisso di € 40.

33.2. Qualora più soggetti rappresentino un unico centro d'interessi, gli stessi vanno considerati come un'unica parte, con la conseguenza che le spese per la mediazione sono dovute una sola volta e vanno divise tra tutti. Resta fermo, in ogni caso, il vincolo di solidarietà tra le parti.

34. Spese di procedura per la mediazione obbligatoria.

34.1. Per le spese di mediazione obbligatoria è dovuto da ciascuna parte l'importo determinato secondo la Tabella A, in ragione del valore della controversia e salvo le riduzioni e gli aumenti operati secondo il disposto del successivo co. V, oltre alle agevolazioni previste dall'art. 36.

34.2. le spese di procedura indicate nella Tabella A, per ciascuno scaglione, vanno intese al netto dell'IVA e tengono già conto della riduzione di un terzo prevista per le materie obbligatorie di cui all'art 5, d. lgs. 28 del 2010, come disposto dall'art. 16 del D. m. n. 180 del 2010.

34.3. La determinazione del valore della controversia, qualora non emergente dalla domanda di mediazione o incerta, è compiuta dall'Organismo.

34.4. Qualora nel corso del procedimento di mediazione dovesse essere accertato un valore della controversia superiore a quanto dichiarato dalle parti, l'Organismo procederà alla rideterminazione degli importi dovuti per le spese di mediazione e domanderà alle parti la corresponsione della differenza tra quanto versato e la maggior somma dovuta in seguito alla rideterminazione.

34.5. L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella:

- a. potrà essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b. in caso di successo della mediazione sarà aumentato della cifra simbolica di 1 euro;
- c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 28 del 2010;

34.6. La parte che presenta l'istanza di mediazione è tenuta, al momento della presentazione della domanda, al versamento delle spese di avvio e del solo importo ridotto per mancata partecipazione (pari ad un terzo delle quote previste dal D.m. 180).

34.7. Qualora la parte chiamata al tavolo della mediazione aderisca al tentativo, la stessa dovrà versare, prima dell'incontro, l'importo totale delle spese di procedura, mentre la parte istante dovrà saldare, prima dello svolgimento

dell'incontro, la restante parte delle spese di procedura dovute per il singolo scaglione, calcolate per differenza rispetto all'importo ridotto già versato.

34.8. Qualora la parte chiamata al tavolo della mediazione non aderisca al tentativo, la parte istante dovrà corrispondere solamente l'importo ridotto per mancata partecipazione, come indicato in tabella.

34.9. Le spese di procedura non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.).

35. Spese di procedura per la mediazione facoltativa.

35.1. Per le spese di mediazione facoltativa è dovuto da ciascuna parte l'importo determinato secondo la Tabella B, in ragione del valore della controversia e salvo le agevolazioni previste dal successivo art. 36.

35.2. Le spese di procedura indicate nella Tabella B, per ciascuno scaglione, si intendono al netto dell'IVA.

35.3. La determinazione del valore della controversia, qualora non emergente dalla domanda di mediazione o incerta, è compiuta dall'Organismo.

35.4. Qualora nel corso del procedimento di mediazione dovesse essere accertato un valore della controversia superiore a quanto dichiarato dalle parti, l'Organismo procederà alla rideterminazione degli importi dovuti per le spese di mediazione e domanderà alle parti la corresponsione della differenza tra quanto versato e la maggior somma dovuta in seguito alla rideterminazione.

35.5. La parte che presenta l'istanza di mediazione è tenuta, al momento della presentazione della domanda, al versamento delle spese di avvio e del solo importo ridotto per mancata partecipazione.

35.6. Qualora la parte chiamata al tavolo della mediazione aderisca al tentativo, la stessa dovrà versare, prima dell'incontro, l'importo totale delle spese di procedura, mentre la parte istante dovrà saldare, prima dello svolgimento

dell'incontro, la restante parte delle spese di procedura dovute per il singolo scaglione, calcolate per differenza rispetto all'importo ridotto già versato.

35.7. Qualora la parte chiamata al tavolo della mediazione non aderisca al tentativo, la parte istante dovrà corrispondere solamente l'importo ridotto per mancata partecipazione, come indicato in tabella.

35.8. La parte istante, al momento del deposito della domanda, potrà preventivamente richiedere, laddove la controparte non aderisca alla procedura, che l'incontro non si tenga e, conseguentemente, il rilascio, da parte della Segreteria, di un certificato di mancata adesione (non previsto espressamente dal d.lgs. n. 28/2010); in tale caso, corrisponderà all'Organismo solo le spese di avvio.

35.9. Le spese di procedura non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.).

36. Agevolazioni.

36.1. Il Consiglio potrà stipulare convenzioni agevolate con soggetti, pubblici o privati, che intenderanno promuovere la mediazione obbligatoria in via esclusiva avanti all'Organismo regionale.

36.2. In tali casi, le parti che propongano istanza di mediazione ai sensi della convenzione usufruiranno delle spese di procedura ridotte, secondo quanto previsto dalla Tabella C, ferme restando le spese di avvio del procedimento.

36.3. Le tariffe ridotte di cui alla Tabella C del presente Regolamento si applicano anche alle procedure di mediazione individuate nei commi successivi.

36.4. Nelle procedure di mediazione obbligatoria si applicano le tariffe agevolate, di cui alla Tabella C, per le controversie in cui:

- a. le parti facciano istanza congiunta di mediazione;
- b. siano coinvolti turisti provenienti da altre regioni italiane ovvero turisti stranieri;

- c. siano coinvolti soggetti che, pur non rientrando nella previsione di cui all'art. 17, co. V, del d. lgs. n. 28 del 2010, per l'esenzione dal pagamento dell'indennità, dimostrino di versare in condizioni di grave disagio economico (previo parere del Consiglio).

36.5. Nelle procedure di mediazione facoltativa si applicano le tariffe agevolate, di cui alla Tabella C, per le controversie in cui:

- a. le parti facciano istanza congiunta di mediazione;
- b. siano coinvolti turisti provenienti da altre regioni italiane ovvero turisti stranieri;
- c. siano coinvolti soggetti che, pur non rientrando nella previsione di cui all'art. 17, co. V, del d. lgs. N. 28 del 2010, di esenzione dal pagamento dell'indennità, dimostrino di versare in condizioni di grave disagio economico (in tal caso è richiesto un parere del Consiglio);
- d. siano coinvolte imprese e professionisti con sede sul territorio piemontese, nei casi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010;
- e. siano coinvolti i docenti ed il personale scolastico appartenenti a scuole di qualunque ordine e grado;
- f. siano coinvolti i medici e/o il personale sanitario e ospedaliero, per i casi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010;
- g. si verta in materia di rapporti di vicinato, ove non rientranti in materia di condominio.

36.4. In tutti i casi precedentemente individuati il mediatore incaricato del singolo affare convenzionato, avrà diritto al compenso con le predette riduzioni.

37. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

37.1. Il presente Regolamento con i suoi allegati, previa approvazione della Giunta Regionale, entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

37.2. Il Consiglio di Garanzia apporta modifiche non sostanziali al presente Regolamento, oltre a tutte le modifiche necessarie per il mero recepimento di eventuali successivi interventi legislativi in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1.

CODICE ETICO

L'Organismo di mediazione della Regione Piemonte adotta il Codice Europeo di Condotta per Mediatori quale proprio Codice etico, alla cui osservanza sono tenuti tutti i suoi mediatori:

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ALLEGATO 2. TABELLE PER LE SPESE DI MEDIAZIONE

TABELLA A - SPESE PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE

SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE: 40 €

SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE:

VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE	SPESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE
Fino a 1.000,00 Euro	43,00	21,50
Da 1.000,01 a 5.000,00 Euro	86,00	43,00
Da 5.000,01 a 10.000,00 Euro	160,00	80,00
Da 10.000,01 a 25.000,00 Euro	240,00	120,00
Da 25.000,01 a 50.000,00 Euro	400,00	200,00
Da 50.000,01 a 250.000,00 Euro	666,00	333,00
Da 250.000,01 a 500.000,00 Euro	1.333,00	350,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00 Euro	2.533,00	350,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 Euro	3.466,00	350,00
Oltre 5.000.000,01 Euro	6.133,00	350,00
Valore indeterminato di modesta entità	160,00	200,00
Valore indeterminato di rilevante entità	1.333,00	350,00

TABELLA B - SPESE PER MEDIAZIONI FACOLTATIVE

SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE: 40 €

SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE:

VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE	SPESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE
Fino a 1.000,00 Euro	26	13
Da 1.000,01 a 5.000,00 Euro	75	38,00
Da 5.000,01 a 10.000,00 Euro	145	73,00
Da 10.000,01 a 25.000,00 Euro	240	120,00
Da 25.000,01 a 50.000,00 Euro	380	190,00
Da 50.000,01 a 250.000,00 Euro	630	315,00
Da 250.000,01 a 500.000,00 Euro	1160	580,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00 Euro	2260	1130,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 Euro	3800	1900,00
Oltre 5.000.000,01 Euro	5660	2830,00
Valore indeterminato di modesta entità	145	73,00
Valore indeterminato di rilevante entità	1160	580,00

TABELLA C - SPESE PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE AGEVOLATE

SPESE DI AVVIO PER CIASCUNA PARTE: 40 €

SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE:

VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE	SPESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE
Fino a 1.000,00 Euro	10,00	5,00
Da 1.000,01 a 5.000,00 Euro	65,00	33,00
Da 5.000,01 a 10.000,00 Euro	130,00	65,00
Da 10.000,01 a 25.000,00 Euro	240,00	120,00
Da 25.000,01 a 50.000,00 Euro	360,00	180,00
Da 50.000,01 a 250.000,00 Euro	600,00	300,00
Da 250.000,01 a 500.000,00 Euro	1.000,00	500,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00 Euro	2.000,00	1.000,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 Euro	3.800,00	1.900,00
Oltre 5.000.000,01 Euro	5.200,00	2.600,00
Valore indeterminato di modesta entità	130,00	65,00
Valore indeterminato di rilevante entità	1.000,00	500,00

ALLEGATO 3

Scheda di valutazione del servizio di mediazione

Sede _____ Prot. n. _____ / _____

Data _____ Mediatore _____

Valutazione numerica (riportare la valutazione numerica corrispondente)	1	2	3	4	5
Attività	Insoddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE					
Quale ritiene essere il suo grado di soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad una procedura giudiziale					
Idoneità della mediazione a consentire un risparmio di tempo, costi e rischi rispetto ad una procedura giudiziale					
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO					
Come valuta le informazioni verbali ricevute dall'Ufficio per l'accesso alla mediazione					
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet					
Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore					

Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto					
VALUTAZIONE DEL MEDIATORE					
Come giudica il primo incontro col mediatore					
Come giudica la competenza del mediatore					
Come valuta l'attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia					
Come valuta l'esito finale del procedimento					
Come valuta l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità dimostrate dal mediatore					
Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA					
Indichi una valutazione complessiva della sua esperienza in mediazione					
OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:					
Nome Cognome Data di nascita Luogo di nascita <div style="text-align: right;">Firma</div>					

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va trasmessa al responsabile dell'organismo a mezzo:

fax al nr.

posta elettronica al nr. (indicare nell'oggetto: Cognome - scheda valutazione)

ALLEGATO 4

Domanda di mediazione in materia civile e commerciale all'Organismo di mediazione della Regione Piemonte

PARTE ISTANTE	
Nome e cognome	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo	
Ragione sociale	
Sede legale	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da indicare nel caso in cui la parte intenda da farsi rappresentare	
Rappresentante	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
Assistito da (se la parte intende farsi assistere nella procedura)	
Nome dell'avvocato e/o consulente	
Indirizzo/Domicilio	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	

CHIEDE

All'Organismo di mediazione istituito dalla Regione Piemonte di avviare il procedimento di mediazione

NEI CONFRONTI DI

Nome e cognome	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
Eventuale altra parte interessata dalla procedura	
Nome e cognome	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA

Il VALORE INDICATIVO della controversia è di € _____

Rimette la scelta del mediatore al Responsabile dell'organismo ovvero

INDICA quale mediatore (salvo approvazione del Responsabile dell'Organismo)

in caso di istanza di mediazione facoltativa chiede che l'incontro abbia luogo anche se la parte invitata abbia risposto di non voler aderire al tentativo di mediazione.

DICHIARA

di accettare la procedura di mediazione dell'Organismo della Regione Piemonte, avendo ricevuto copia del Regolamento e del Tariffario che saranno applicati, avendone letto, compreso e accettato, senza riserva alcuna, il contenuto.

Luogo e data _____

Firma _____

Documenti allegati:

1

2

3

4

5

6

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003, SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a Re.Medi.O., Organismo di mediazione della regione Piemonte, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed alla gestione del tentativo di mediazione ivi richiesto.

Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti dall'art. 13 del d. lgs. n. 196 del 2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui ha espressamente acconsentito, gli derivano dall'art. 7 del medesimo d. lgs. n. 196 del 2003.

Luogo e data _____

Firma _____

Spazio riservato alla segreteria

ufficio ricevente	
n. registro	
responsabile della procedura	
data ricezione via mail	
data ricezione domanda e documenti	
Data inoltro domanda	
Data risposta domanda	
Accettazione procedura	
Mediatore incaricato	
Se facoltativa...	
Note	

Ricevuta di avvenuto pagamento di € _____ effettuato:

- personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria
- a mezzo bonifico sul c/c "Diritti di segreteria per l'avvio della procedura di mediazione".

ALLEGATO 5

Accettazione della procedura di mediazione presentata all'Organismo di mediazione della Regione Piemonte

PARTE ISTANTE	
Nome e cognome	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo	
Ragione sociale	
Sede legale	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da indicare nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare	
Rappresentante	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
Assistito da (se la parte intende farsi assistere nella procedura)	
Nome dell'avvocato e/o consulente	
Indirizzo/Domicilio	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	

ACCETTA

DICHIARA

di accettare la procedura di mediazione dell'Organismo della Regione Piemonte, avendo ricevuto copia del Regolamento e del Tariffario che saranno applicati, avendone letto, compreso e accettato, senza riserva alcuna, il contenuto.

Luogo e data _____

Firma _____

Documenti allegati:	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003, SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a Re.Medi.O., Organismo di mediazione della regione Piemonte, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed alla gestione del tentativo di mediazione ivi richiesto.

Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti dall'art. 13 del d. lgs. n. 196 del 2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui ha espressamente acconsentito, gli derivano dall'art. 7 del medesimo d. lgs. n. 196 del 2003.

Luogo e data _____

Firma _____

Spazio riservato alla segreteria

ufficio ricevente	
n. registro	
responsabile della procedura	
data ricezione via mail	
data ricezione domanda e documenti	
Data inoltro domanda	
Data risposta domanda	
Accettazione procedura	
Mediatore incaricato	
Se facoltativa...	
Note	

Ricevuta di avvenuto pagamento di € _____ effettuato:

- personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria
- a mezzo bonifico sul c/c

ALLEGATO 6

**Domanda CONGIUNTA di mediazione in materia civile e commerciale
all'Organismo di mediazione della Regione Piemonte**

PRIMA PARTE ISTANTE	
Nome e cognome	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo	
Ragione sociale	
Sede legale	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da indicare nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare	
Rappresentante	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
Assistito da (se la parte intende farsi assistere nella procedura)	
Nome dell'avvocato e/o consulente	
Indirizzo/Domicilio	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	

E

SECONDA PARTE ISTANTE	
Nome e cognome	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo	
Ragione sociale	
Sede legale	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
da indicare nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare	
Rappresentante	
Nato a	
Residente in	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	
Assistito da (se la parte intende farsi assistere nella procedura)	
Nome dell'avvocato e/o consulente	
Indirizzo/Domicilio	
Via/piazza/n. civico	
Telefono	
Fax	
cellulare	
e-mail	
P. IVA/ Codice fiscale	

CHIEDONO

All'Organismo di mediazione istituito dalla Regione Piemonte di avviare il procedimento di mediazione sui seguenti fatti oggetto di controversia:

Il VALORE INDICATIVO della controversia è di € _____

Rimettono la scelta del conciliatore al Responsabile dell'organismo ovvero

INDICANO quale mediatore (salvo approvazione del Responsabile dell'Organismo)

DICHIARANO

di accettare la procedura di mediazione dell'Organismo della Regione Piemonte, avendo ricevuto copia del Regolamento e del Tariffario che saranno applicati, avendone letto, compreso e accettato, senza riserva alcuna, il contenuto.

Luogo e data _____

Firma _____

Luogo e data _____

Firma _____

Documenti allegati:

1	
2	

3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003, SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a Re.Medi.O., Organismo di mediazione della regione Piemonte, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed alla gestione del tentativo di mediazione ivi richiesto.

Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti dall'art. 13 del d. lgs. n. 196 del 2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui ha espressamente acconsentito, gli derivano dall'art. 7 del medesimo d. lgs. n. 196 del 2003.

Luogo e data _____

Firma _____

Luogo e data _____

Firma _____

Spazio riservato alla segreteria

ufficio ricevente	
n. registro	
responsabile della procedura	
data ricezione via mail	
data ricezione domanda e documenti	
Data inoltro domanda	
Data risposta domanda	
Accettazione procedura	
Mediatore incaricato	
Se facoltativa...	
Note	

Ricevuta di avvenuto pagamento di € _____ effettuato:

- personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria
- a mezzo bonifico sul c/c *"Diritti di segreteria per l'avvio della procedura di mediazione"*.